



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021, DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. b) DELLA L. 120/2020, E DELL'ART. 36 C.2 LETT. b) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO EDILIZIO DELL'EDIFICIO DEMANIALE "EX CASA DEI MARTIRI" SITO IN PIACENZA - SCHEDA PATRIMONIALE PCD0018 – CIG: 8814612FEB

FAQ AL 07/07/2021

Quesito n. 1

DOMANDA PUNTO 7.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA - 2830870 - DIREZIONE DEI LAVORI PRESSO "EX CASA DEI MARTIRI" – PCD0018

- Primo quesito: Quando viene scritto "Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima" si intende che il collaboratore deve essere una persona che abbia in precedenza già collaborato con il mandatarario?
- Secondo quesito è possibile modificare l'RTA presentato in fase di manifestazione di interesse aggiungendo nuovi mandanti anche se in fase di manifestazione di interesse i requisiti richiesti dalla gara erano già soddisfatti dal raggruppamento presentato?

Risposta n. 1

Rispetto al primo quesito si evidenzia che l'eventuale status di "dipendente" o di "collaboratore", dovrà essere effettivo ed attuale, non riferendosi invece a precedenti collaborazioni. Nel merito dello status di "collaboratore" si richiama quanto stabilito dall'art. 2, c.1, lett. a) punto 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016, per il quale il medesimo dovrà possedere i seguenti requisiti: (*...fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.*).

Rispetto al secondo quesito, come disposto dall'art. n.5 del disciplinare di gara pg. n. 16, è inammissibile l'offerta presentata da un operatore singolo quale capogruppo di un (costituendo) Raggruppamento Temporaneo con altri soggetti che non hanno partecipato alla fase di pre-qualificazione.

Quesito n. 2

Da documento per l'indagine di mercato relativo alla direzione dei lavori per il completamento del recupero edilizio dell'edificio demaniale "Ex casa dei martiri" a



Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078

e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it

Piacenza, i requisiti relativi al progettista BIM richiesti in fase di pre-qualificazione fanno riferimento al possesso di un “Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico, l’iscrizione ai relativi Albi professionali ed in regola con i crediti formativi”, requisiti che vengono soddisfatti dalla figura individuata da “omissis” iscritto all’ordine degli architetti della provincia di “omissis”. Risultando tra i 10 soggetti selezionati per l’affidamento dell’incarico, intendiamo avvalerci nell’organizzazione del gruppo di lavoro di un ulteriore figura professionale, non appartenente all’RTP, il quale proporrà, come richiesto all’interno della disciplinare di gara alla Sez.B2 – Verifica del modello informativo BIM “as built”, il proprio curriculum con le opere realizzate o in corso di realizzazione. Vorremmo sapere se tale interpretazione è condivisibile da parte vostra per procedere all’organizzazione del gruppo di lavoro.

Risposta n. 2

Come già chiarito risposta alla FAQ n.1 non sono ammissibili offerte afferenti ad ulteriori soggetti che non hanno partecipato alla fase di pre-qualificazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabio Scroccaro

